



Prot. n. 73931 X/4

Lecce, 4/10/2016

Ai Centri di Gestione Autonoma

Ai Centri di Gestione Amministrativa e Tecnica

e p.c. All'Ufficio Anticorruzione,
Trasparenza, Trattamento dati

SEDE

OGGETTO: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Prime indicazioni.

Come noto in data 19/4/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che ha abrogato il previgente testo del Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ne consegue che risultano superati i contenuti del Regolamento d’Ateneo per l’attività negoziale in contrasto con le norme del nuovo Testo Unico.

Nelle more del riordino della regolamentazione interna della materia e stante l’immediata applicabilità e obbligatorietà delle nuove norme di legge, appare opportuno e necessario dettare indicazioni operative integrative a codeste strutture soprattutto per quanto non già regolamentato.

Resto fermo che per quanto non riferito si applica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Relativamente alle procedure più ricorrenti (**forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**) la novità principale risulta essere che il testo oggi vigente non prevede gli “affidamenti in economia” già regolati dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ma disciplina, all’art. 36, i “Contratti sotto soglia” stabilendo i principi che devono informare tali affidamenti e individuando procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all’importo nonché delega all’ANAC (in questo, come in altri casi) la disciplina di dettaglio, attraverso l’adozione di apposite Linee Guida, per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di che trattasi, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

In particolare l’art. 36 ripete e ribadisce che l’affidamento di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, c. 1 (economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel Codice) nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Considerato che codesti Centri di gestione autonoma e di responsabilità amministrativa e tecnica dotati di autonomia negoziale sono competenti proprio allo svolgimento delle procedure individuate nell’art. 36, comma 2, lett. a) e b), - restando di competenza della Ripartizione Finanziaria e Negoziabile – Area Negoziabile lo svolgimento delle altre procedure (aperte e ristrette) di cui all’art. 59 del Codice dei Contratti –, al fine di armonizzarne ed uniformarne il comportamento amministrativo, con la presente si forniscono prime indicazioni integrative ed operative **in merito agli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore alla**



soglia di rilevanza comunitaria - su 1) obblighi di trasparenza, 2) avvio delle procedure di affidamento per contratti pubblici di beni e servizi sotto soglia e 3) codice identificativo di gara (CIG) in quanto materie non ricadenti nella disciplina di dettaglio dell'ANAC relativa a:

- 1) Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36);
- 2) Commissari di gara (art. 77);
- 3) Responsabile unico del procedimento (art. 31);
- 4) Direttore dell'esecuzione (art. 101);
- 5) Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95);
- 6) Direttore dei Lavori (art. 101).

e di cui si terrà conto in sede di riordino della regolamentazione interna d'Ateneo in materia, nelle cui more, per quanto non disciplinato, si rinvia alle norme del Codice.

1) Obblighi di trasparenza:

Nell'ottica di un rafforzamento dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, l'art. 29 del Codice prevede che *"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere (...), devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il **provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento e le **ammissioni** all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (si specifica: da nominare solo nel caso di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione"*.

Ne deriva chiaramente che vanno pubblicati gli atti specificatamente indicati nell'art. 29 e tutti gli altri atti specificatamente indicati nel Codice relativi o applicabili agli affidamenti sotto soglia e quindi l'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) ovvero gli altri atti indicati nelle Linee guida quali soggetti a pubblicazione con le modalità e i termini previsti.

Al fine di assolvere all'obbligo informativo per cui *"tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi (...), alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere (...), devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*, relativamente alle procedure sotto soglia e fermo restando quanto sopra detto e gli altri oneri di pubblicità previsti per le procedure ordinarie, si ritiene che esso sia assolto nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 23 *"Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"* e dell'art. 37 *"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* del D.Lgs. 15 marzo 2013, n. 33.

L'art. 23 prevede che *"le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione Trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (e Direttori dei Centri di Gestione Autonoma), con particolare riferimento ai **provvedimenti finali dei procedimenti** di: b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (...)"*.

L'art. 37 prevede che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*.



Da quanto sopra, tenuto conto che il principio di trasparenza e pubblicità impone la conoscibilità delle procedure di gara e che il principio di proporzionalità impone l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, si ritiene che la pubblicazione già effettuata con cadenza mensile dalla Ripartizione Finanziaria e Negoziale ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, debba essere integrata, **a cura di ciascun Responsabile del Procedimento (RUP)**, con la pubblicazione **(1)** della determina a contrarre, **(2)** della determina di aggiudicazione recanti "*anche il riferimento alla modalità di selezione prescelta*" come si specificherà meglio nel seguito della presente nota e **(3)** dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del Codice e **degli altri atti specificatamente indicati** (tra cui, giova richiamarlo, **(4)** la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; **(5)** il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento, **(6)** le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali e **(7)** i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione) e non già pubblicati dalla Ripartizione Finanziaria e Negoziale ai sensi del citato comma 32 dell'art. 1 (relativo – si rammenta – a: CIG, Struttura proponente, oggetto del contratto, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, operatori che hanno presentato offerta, esito della gara, anche quando essa vada deserta o non sia aggiudicata, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, somme liquidate nonché tempi di completamento dell'opera ovvero servizio o fornitura).

Le delibere e/o atti equivalenti, da pubblicare a cura del RUP, vanno pubblicati sul sito d'Ateneo in "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - avvisi bandi e inviti".

Di concerto con l'Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Trattamento dati, la Ripartizione Finanziaria e Negoziale provvederà ad aggiornare la sezione specifica di Amministrazione Trasparente per adeguarla al vigente Codice dei Contratti ed assicurare una migliore fruibilità da parte degli utenti.

2) Avvio delle procedure di affidamento per contratti pubblici di beni e servizi sotto soglia:

L'art. 32 "*Fasi delle procedure di affidamento*" del D.Lgs. n. 50/2016, al comma 2 prevede che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*".

Ai fini dell'adeguamento alla nuova disciplina normativa, nel caso di affidamenti di importo **inferiore a euro 40.000,00**, la determina a contrarre ovvero la determina di aggiudicazione assumerà la forma del decreto sottoscritto dal Dirigente/Direttore del Centro di gestione amministrativa e tecnica/Centro di gestione autonoma da inserire nel fascicolo di ciascun procedimento di spesa.

a) La determina a contrarre contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, i beni e servizi che si intendono conseguire con le relative caratteristiche, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, le principali condizioni contrattuali, il responsabile unico del procedimento (RUP) e il Dirigente e/o il Responsabile del Centro di gestione autonoma incaricato della sottoscrizione degli atti e dell'eventuale stipula del contratto.

Ne deriva che le richieste di acquisto dovranno necessariamente essere puntuali nell'indicazione dei motivi dell'acquisto in quanto da inserire tra i contenuti della determina a contrarre.

La necessità di indicare il RUP nella determina a contrarre discende dal disposto dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che "*per ogni singola procedura (...) le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. (...), il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio*".

b) La determina di aggiudicazione motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico



selezionato degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nella determina a contrarre, oltre alla obbligatoria verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come indicato al comma 5 dell'art. 36 del Codice, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando si è proceduto alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Relativamente alle procedure individuate nell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), si possono distinguere le seguenti casistiche:

a) Affidamenti diretti di modico valore:

Per tale tipologia - acquisti fino a 1.000,00 euro ovvero il caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere con l'assunzione di un'unica determina che contenga, in modo semplificato, il motivo/ragione dell'affidamento, l'oggetto, l'importo, la congruità, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

L'obbligo di motivazione, nel caso dell'affidamento diretto all'operatore economico uscente, deve essere integrato avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Si segnala che nell'ambito del MEPA, per rispondere, tra l'altro, alla fattispecie normativa di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento. Infatti oltre all'Ordine diretto MEPA e alla Richiesta di Offerta (RdO), nel carrello degli acquisti potrà essere selezionata la "Trattativa diretta" che si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla RdO e rivolta ad un unico operatore economico.

Come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica categoria merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione).

Resta ferma la possibilità di utilizzare, anche per questi affidamenti, le procedure di cui ai punti seguenti.

b) Affidamenti diretti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro:

L'affidamento di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice. Per tale tipologia, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza, **e qualora ritenuto necessario**, è opportuno svolgere una preliminare indagine di mercato, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Anche in questo caso potrà essere usata la procedura della "Trattativa diretta" implementata sul MEPA e descritta sub a) e, qualora siano certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere con un'unica determina che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale e che dia conto dell'indagine di mercato, se condotta.

Resta ferma, anche in questo caso, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), indicata di seguito nel qual caso (confronto competitivo tra gli operatori economici



selezionati e invitati) occorrerà assumere oltre alla determina a contrarre anche la determina di aggiudicazione nella forma e con i contenuti più sopra esemplificati.

c) Affidamenti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza comunitaria:

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, gli affidamenti di importo da 40.000,00 fino alla soglia comunitaria di beni e servizi, avvengono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

La procedura si articola in tre fasi: 1) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; 2) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati; 3) stipulazione del contratto.

Per tale tipologia occorrerà assumere sia la determina a contrarre sia la determina di aggiudicazione che assumerà la forma del decreto del Direttore Generale/Dirigente Delegato per l'Amministrazione Centrale e quella della Delibera del Consiglio per i Centri di Gestione Autonoma.

Ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale da presentare da parte dei partecipanti al confronto competitivo è utilizzabile il Documento di gara unico europeo (DGUE), da semplificare secondo necessità.

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) si compone di sei parti:

Parte 1. Contiene tutte le informazioni sulla procedura d'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice.

Parte 2. Devono essere indicate le informazioni sull'operatore economico e sull'eventuale ricorso all'avvalimento o al subappalto.

Parte 3. Certifica l'assenza di cause di esclusione.

Parte 3 A, riferita alle condanne penali.

Parte B, al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.

Parte C: le informazioni su insolvenze, conflitti di interesse o illeciti professionali.

Parte 4. Le informazioni sul possesso dei requisiti richiesti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

Parte 5. L'operatore autocertificherà di essere tra i soggetti che la SA non può escludere per limitare il numero di candidati qualificati nelle procedure di particolare complessità.

Parte 6. Dichiarazioni finali sulla veridicità delle informazioni fornite.

E' opportuno rilevare che le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale non devono essere richieste tra le documentazione da produrre in caso di RdO condotta sul MEPA in quanto tali requisiti sono verificati da Consip spa in sede di iscrizione dei fornitori.

Le verifiche sul possesso degli stessi per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), devono essere espletate solo nei confronti dell'aggiudicatario (art. 36, comma 5).

Si rammenta che per le procedure che prevedono il confronto tra più operatori deve essere altresì redatto e pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Si rappresenta che, con riferimento alla verifica di anomalia dell'offerta, si rinvia alle disposizioni di cui all'art.97 del D. Lgs. 50/2016.

d) Stipula del contratto e stand still:

Relativamente a quanto sopra, ai sensi dell'art. 32, comma 14, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Tali modalità sono assolte mediante la predisposizione, sottoscrizione digitale e invio del contratto o del buono ordine generato dalla piattaforma informatica del sistema contabile in uso in Ateneo o generata dal mercato elettronico che dovrà anche essere restituito per accettazione da parte dell'aggiudicatario.



Si segnala, infine, che sempre ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) il termine dilatorio di cui al comma 9 (il contratto non può comunque essere stipulato prima dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione) non si applica *“nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b)”*.

3) Codice identificativo di gara:

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM 24 dicembre 2015 recante *“Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi”* sono state modificate le modalità di acquisizione del CIG per le categorie merceologiche nello stesso indicate ed è stato inibita la creazione di smart CIG in carnet per tutte le categorie merceologiche.

Considerato che le Università non rientrano tra le Amministrazioni indicate all'art. 9, comma 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 quali soggette all'obbligo di ricorrere a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore per le categorie indicate nel DPCM in argomento, codesti Centri, come da comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016, trasmesso con mail del Capo Area Negoziale *pro-tempore* del 23/2/2016, aggiornato con Comunicato della medesima Autorità del 13 luglio 2016 per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, avranno cura di selezionare, in fase di creazione di gara, ***“Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al DPCM 24 dicembre 2015”*** e quindi procedere all'acquisizione del CIG con le consuete modalità.

Analoga opzione è stata realizzata anche nella maschera relativa all'acquisizione dello smartCIG per gli affidamenti di importo fino a 40.000,00 euro.

Pertanto, anche in questi casi, codesti Centri di gestione avranno cura di indicare nel campo *“.....”* ***“S.A. non soggetta agli obblighi del DPCM 24/12/2015”*** e selezionare una delle categorie merceologiche indicate ovvero selezionare *“categoria non ricompresa”*.

Si coglie l'occasione per segnalare che il Presidente dell'ANAC con comunicato in data 13 luglio 2016 ha precisato che le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara sono tenute ad acquisire il relativo CIG, anche in modalità *smart*, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare, e si cita testualmente:

1. Per le gare che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della pubblicazione in GU, in modo che possa essere ivi riportato;
2. Per le gare che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
3. Per gli acquisiti effettuati senza le formalità di cui ai punti 1. e 2., il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici partecipanti (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);
4. Per le gare di cui non è previsto l'obbligo di contribuzione a favore dell'Autorità il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato.

Al fine di supportare l'attività di codesti Centri di gestione si allegano i seguenti fac simile:

- 1 – determina a contrarre per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (All. A);
- 2 – avviso esplorativo per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (All. B);
- 3 – determina di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (All. C);
- 4 - determina a contrarre per procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (All. D);
- 5 - avviso esplorativo per procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (All. E);
- 6 – lettera d'invito per procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (All. F);
- 7 - determina di affidamento/aggiudicazione per procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (All. G);



8 - modello autodichiarativo DGUE relativo al possesso dei requisiti di ordine generale (All. H).

Resta invariato l'obbligo del ricorso, per gli acquisti di beni e servizi, alle Convenzioni attive stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 da Consip spa in ottemperanza all'art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 con le sole deroghe previste dall'art. 1 comma 510 della legge n. 208/2015 come indicato con circolare direttoriale prot. n. 8883 del 5/2/2016.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
(f.to Dott. Emanuele Fidora)